

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3138

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERALE, ALIPRANDI, ARCHIUTTI, AZZANO CANTARUTTI, BAMPO, BATTAGLIA, BINDI, BORTOLOSO, CALDERISI, CASTELLANI, CAVALLIERE, COLLI, DORIGO, FILIPPI, FLEGO, GODINO, HÜLLWECK, LEMBO, LEONARDELLI, MARIN, MENEGON, MEOCCI, MICHIELON, MONTANARI, PASETTO, PASINATO, PERETTI, PERTICARO, PEZZOLI, PIVA, POZZA TASCA, ROCCHETTA, SAONARA, SCARPA BONAZZA BUORA, SIGNORINI, TONIZZO, TREVISANATO, TRINCA, VIDO, VIGNERI, ZEN

Provvedimenti urgenti per la regione Veneto
colpita da straordinari eventi atmosferici

Presentata il 19 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, avversità atmosferiche di particolare intensità hanno investito, nel periodo maggio-giugno 1995, la regione Veneto, causando gravi danni alle infrastrutture e relative opere di presidio con aggravamento delle già diffuse situazioni di dissesto idrogeologico del territorio.

L'evento è stato eccezionale, si pensi che sono caduti 200 millimetri di pioggia in

ventiquattro ore, e le strutture idrauliche, in gran parte costruite negli anni venti, non sono adeguate ad eventi di questo tipo ed idonee a contenere le piene dei fiumi. Si sono, infatti, verificate rotture di argini con esondazioni dei corsi ed allagamenti con danni ingentissimi alle produzioni e strutture agricole, alle abitazioni, alle strutture idrauliche ed agli insediamenti produttivi sia industriali sia artigianali.

È quindi necessario intervenire urgentemente per promuovere misure dirette, in primo luogo, a rimuovere situazioni di pericolo e, successivamente al ripristino delle infrastrutture essenziali ed alla riparazione delle opere danneggiate.

Particolare attenzione deve essere prestata alle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica, che devono essere oggetto di interventi concreti e definitivi.

In particolare, la presente proposta di legge individua, all'articolo 1, le opere che necessitano di un intervento urgente ed, all'articolo 2, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'indi-

viduazione dei comuni colpiti dalle calamità del maggio-giugno 1995.

L'articolo 3 individua la disponibilità economica per gli interventi suddetti, attingendo agli stanziamenti di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante « Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 », ed al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si estendono, in quanto applicabili, ai comuni della regione Veneto colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel periodo maggio-giugno 1995, identificati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, limitatamente agli interventi concernenti:

a) la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche-fognarie ed igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto adibiti a servizio pubblico;

b) la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica della regione Veneto, al fine di prevenire nuove calamità;

c) la riparazione dei danni subiti da beni immobili o mobili dei privati e delle imprese industriali, commerciali, artigianali ed agricole;

d) il monitoraggio e la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e il monitoraggio e la rimozione dei rifiuti ingombranti e dei detriti.

ART. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il presidente della regione Veneto, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel periodo maggio-giugno 1995.

ART. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 1, si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti previsti dai decreti-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.